



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE III SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

Registrata in data 17-04-2025 al nr. 38 del Registro del SETTORE III

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110, CO. I, D.LGS. N. 267/2000 PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE). INDIZIONE PROCEDURA ED APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco con proprio decreto n. 2 del 22.01.2025, conferiva al sottoscritto Dott. Vincenzo Scotti, l'incarico di Responsabile (E.Q.) del Settore III - Economico Finanziaria, per l'espletamento delle funzioni di cui al citato art.107 del D. Lgs. n.267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2025 si provvedeva alla MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA dell'Ente, per cui al Settore III è stata affidata anche la responsabilità del Servizio Personale;
- come da sottosezione 3.3 del Piao 2025/27 concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con deliberazione di G.M. n. 51 del 04.4.2025, questo ente ha programmato di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato fino a scadenza del mandato elettorale del sindaco, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, di n. 1 dipendente da inquadrare nell'area dei Funzionari ed Elevata qualificazione con profilo di Funzionario amministrativo (ex cat. D) al fine di sopperire alla carenza di personale che ha determinato l'affidamento ad interim al segretario comunale dei Settori Amministrativi I e II;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10 aprile 2025 ad oggetto “Atto di indirizzo per il reclutamento di un responsabile per il Settore Amministrativo ex art. 110, comma 1, D. Lgs n. 267/2000”. Approvazione” è stato conferito allo scrivente apposito indirizzo in merito;
- ad oggi la responsabilità dei Settori Amministrativi I e II è coperta ad interim dal Segretario Comunale, figura che per sua natura è inadatta a tale compito se non per un periodo momentaneo;
- che tale funzione al Segretario Generale con decreto sindacale n.3/2025 è stata attribuita a seguito di procedura di interpello riservata al personale a tempo indeterminato dell’ente andata deserta e comunque con scadenza fino al 30.04.2025;

VISTI:

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;
- l’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”*;

VISTA la dotazione organica in seno al Piao 2025/27 approvato con la deliberazione giuntale di cui sopra e nella quale si prevede n. 1 posto da Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione a tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma 1 TUEL) ex cat. D;

EVIDENZIATO che.

- il limite percentuale previsto dal citato art. 110, comma 1, TUEL, risulta rispettato in considerazione dell’organico e del posto previsto per la qualifica in oggetto;
- l’art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 *“Disposizioni in materia di mobilità del personale”*, come modificato dalla L. 56/2019, esclude l’obbligatorietà di tale procedura per le assunzioni dirigenziali a tempo determinato i cui incarichi vadano attribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165 del 2001, ovvero ex art. 110 del TUEL, riferendosi piuttosto a quelle che avvengono all’esito di procedure concorsuali;
- l’art. 110, al comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti*

contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”;

RICHIAMATA la giurisprudenza consolidata a proposito della procedura per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel, secondo cui:

- la stessa difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (cfr. *ex multis*: da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2019, n. 2867 e giurisprudenza ivi citata: Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Sez. lav. 19/03/2015, n. 5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n.21600; Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2017, n. 1549 Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2017, n. 2526);
- non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (così Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2019, n. 2867);
- è assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte e orali, della capacità dei candidati, essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della natura fiduciaria dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei;
- è "meramente idoneativa", avendo il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità, così da intendersi come selettiva ma non concorsuale;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, tra i requisiti richiesti devono rientrare la concreta esperienza di lavoro di tipo dirigenziale ovvero il possesso di una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche (quest'ultimo requisito, invece, alternativo rispetto all'altro distinto requisito consistente nell'aver svolto l'attività presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private) (cfr. *Cassazione, Sez. Lavoro, 7 giugno 2019, n. 1551*). Pertanto, da un lato, occorre aver svolto incarichi dirigenziali o equiparati (ad esempio, funzionari apicali in enti privi di dirigenti che abbiano avuto assegnato incarichi dirigenziali), requisito quest'ultimo che potrà essere, quindi, sopperito dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da documentata formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati che abbiano svolto funzioni dirigenziali o ad esse equiparante;

- «... per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull'apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito», evitando, quindi, che l'affidamento di un incarico volto all'attuazione dell'indirizzo politico, e non alla sua formazione, «possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato» (CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 34/2010);

RICHIAMATI, i principi generali di rango anche costituzionale, compresi quelli di imparzialità e buon andamento cui l'azione amministrativa deve sempre essere improntata, in ordine all'accesso ai pubblici impieghi, atteso che anche in tal caso si tratta di reclutamento di personale ancorché a tempo determinato;

RICHIAMATO, altresì ed *ex multis*, il principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, cui deve conformarsi qualsiasi provvedimento amministrativo, incluso quello sindacale di conferimento dell'incarico di che trattasi e ancorché fondato sull'*intuitu personae* che non significa arbitrarità della scelta;

RITENUTO che, ai predetti fini e trattandosi di procedura solo comparativa e non concorsuale, non vada prevista la presenza di una commissione quale organo tecnico cui demandare la valutazione circa il possesso dei requisiti richiesti *ex lege*, valutazione che sarà demandata al sindaco comparando i titoli ed eventualmente effettuando colloquio esplorativo della esperienza e professionalità richieste dall'art. 110 Tuel;

RILEVATO che la "massima pubblicità e trasparenza" possa essere certamente garantita dalla pubblicazione degli atti della procedura in discussione sul portale del reclutamento INPA di cui all'art. 35 *ter*, D. Lgs. n. 165/2001 che ha sostituito il corrispondente adempimento sulla Gazzetta Ufficiale per le PA, compresi gli enti locali, nonostante in esso non figurino espressamente il reclutamento operato ai sensi dell'art. 110 Tuel;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 78/2010, il quale specifica che le spese sostenute per le assunzioni ai sensi dell'art. 110, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000 sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per il lavoro a tempo determinato;

EVIDENZIATA, inoltre, la necessità dell'assunzione in discussione, come chiarito nell'atto programmatico a monte citato in premessa e in ossequio ai presupposti di cui all'art. 36 Tupi, atteso che:

- l'area amministrativa (settori I e II) necessita di copertura rispetto alla posizione apicale ed è, allo stato, coperta dal segretario comunale a seguito di interpello rivolto al personale interno andato deserto;
- l'Amministrazione comunale intende rafforzare il patrimonio di competenze professionali del personale dipendente, con particolare riferimento alla resilienza in materia di Protezione Civile, alla luce dell'attuale scenario di criticità che interessa l'area dei Campi Flegrei.
- contestualmente, si mira a potenziare la capacità gestionale e lo sviluppo delle strutture comunali, con particolare attenzione all'impiantistica sportiva, riconoscendo nello sport un

fondamentale strumento di coesione sociale e di promozione del benessere psico-fisico della comunità.

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta n. 51 del 04.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale di fabbisogno del personale quale sottosezione del già citato Piao 2025/27;
- nel suddetto programma figura anche la copertura di n. 1 posto di Funzionario Amministrativo (ex cat. D);
- l'ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posto dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006;
- l'ente ha attivato la piattaforma telematica di certificazione dei crediti e non ha richieste di credito da certificare;
- l'ente ha adottato, anche in tal caso all'interno del PIAO per il triennio 2025/2027, il piano delle azioni positive;
- l'ente ha adottato il DUP e il bilancio di previsione 2025/27 in data 20.03.2025 giuste deliberazioni del C.C. n. 7 e n.8;
- l'ente non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al profilo di cui in oggetto;

TENUTO CONTO che:

- gli incarichi di responsabilità, come quella in discussione rispetto al settore amministrativo qui rilevante, devono essere affidate a persona di specifica preparazione e comprovata competenza;
- dovrà effettuarsi all'uopo selezione pubblica con apposita valutazione dei *curricula* e colloquio, al fine di individuare il soggetto con caratteristiche tali da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale;
- l'unità di personale che sarà selezionata verrà inquadrata nella corrispondente qualifica del vigente C.C.N.L, ai fini della corresponsione delle competenze dovute, comprensive di ogni onere a carico dell'Ente;
- la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2025/27;

RITENUTO necessario provvedere a riguardo, ai fini di avviare la procedura selettiva finalizzata all'assunzione di n. 1 Funzionario amministrativo a tempo pieno (36 ore) e determinato, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco, cui affidare la responsabilità del Settore Amministrativo dell'ente ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/ 2000, mediante approvazione dell'allegato schema di avviso pubblico contenente requisiti, termini, modalità e condizioni per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, nonché schema di domanda;

VISTI:

- l'art. 3 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI INDIRE**, in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale deliberata dal competente organo politico, la selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, di n. 1 Funzionario amministrativo cui affidare la responsabilità del Settore Amministrativo con relativo incarico di E.Q.;
3. **DI APPROVARE** l'avviso pubblico contenente requisiti, termini, modalità e condizioni per il conferimento dell'incarico di cui trattasi, allegato al presente provvedimento in uno allo schema di domanda di partecipazione alla procedura;
4. **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione 2025/27 è dotato di copertura finanziaria dell'assunzione di cui al presente avviso e che si provvederà per le annualità restanti alla relativa previsione;
5. **DI DARE ATTO** che al soggetto selezionato, giusto futuro decreto sindacale, verrà attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;
6. **DI DISPORRE** che l'incarico *ex art.110 TUEL* sarà disposto con decreto del Sindaco, all'esito di apposita procedura selettiva nel rispetto della normativa vigente;
7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Scotti;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico – Finanziario per quanto di propria competenza;

11. **DI DISPORRE**, per garantire la più ampia divulgazione, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella Home page - Notizie, in Amministrazione Trasparente nella Sezione "Bandi e concorsi" per la durata di 10 giorni e sul portale InPA.

SETTORE III
Il Responsabile
Dott. Vincenzo Scotti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*